

Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

REGOLAMENTO

I. - Elezioni

Art. 1 – TESTO VIGENTE	Art. 1 – NUOVA PROPOSTA
L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, affinché le cariche siano ricoperte da membri di Classi diverse, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, avviene, occorrendo, in tempi distinti, dapprima provvedendosi a eleggere il Presidente	L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, affinché le cariche siano ricoperte da membri di Classi diverse, avviene, se necessario, in tempi distinti, dapprima provvedendosi a eleggere il Presidente.

Art. 2 – TESTO VIGENTE	Art. 2 – NUOVA PROPOSTA
Le elezioni a tutte le cariche ed uffici dell'Istituto diversi dagli organi direttivi si fanno in adunanza, plenaria o privata a seconda dei casi, con il voto della maggioranza degli aventi diritto presenti.	Le elezioni a tutte le cariche ed uffici dell'Istituto diversi dagli organi direttivi si fanno in <i>Assemblea</i> con il voto della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 3 – TESTO VIGENTE	Art. 3 – NUOVA PROPOSTA
Allo scrutinio dei voti in ogni tipo di elezione si procede sempre in adunanza, plenaria o privata a seconda dei casi. Gli scrutatori sono eletti da mm. ee. residenti nel loro seno. Il Presidente proclama l'esito.	Allo scrutinio dei voti in ogni tipo di elezione si procede sempre in <i>Assemblea</i> . I membri effettivi eleggono al proprio interno gli scrutatori.

Art. 4 – TESTO VIGENTE	Art. 4 – NUOVA PROPOSTA
Per l'elezione a membro effettivo residente e a socio corrispondente residente è necessaria la	Per l'elezione a membro effettivo residente e a socio corrispondente residente è necessaria la

<p>residenza in Lombardia. I soci corrispondenti non residenti sono scelti tra gli studiosi italiani che non hanno la residenza in Lombardia; i membri stranieri tra gli studiosi di nazionalità diversa dalla italiana che non hanno la residenza in Lombardia.</p>	<p>residenza <i>o la dimora abituale o la sede di attività</i> in Lombardia. I soci corrispondenti non residenti sono scelti tra gli studiosi italiani che non hanno la residenza in Lombardia; i membri stranieri sono scelti tra gli studiosi di nazionalità diversa dalla italiana che non hanno la residenza in Lombardia.</p>
--	--

Art. 5 – TESTO VIGENTE	Art. 5 – NUOVA PROPOSTA
<p>Il Comitato di Presidenza accerta quando si siano verificati la perdita o l'acquisto della residenza in Lombardia agli effetti previsti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto e delibera i relativi trasferimenti di categoria stabiliti nei suddetti articoli.</p> <p>La deliberazione di trasferimento è annunciata in adunanza plenaria ed è comunicata a domicilio all'interessato. Nel termine di trenta giorni dalla notizia della deliberazione l'interessato o cinque membri effettivi residenti possono domandare che si pronunci l'Assemblea. Questa decide in adunanza privata. Il Comitato di Presidenza è tenuto a prendere in esame la richiesta di trasferimento dell'interessato e le segnalazioni fatte da membri effettivi residenti di casi in cui appaiono ricorrere gli estremi per un trasferimento. Sulla pronuncia del Comitato che esclude il ricorrere degli estremi di trasferimento è chiamata a decidere l'Assemblea, alle stesse condizioni di cui al comma precedente.</p>	<p>Il Comitato di Presidenza accerta quando si siano verificati la perdita o l'acquisto dei requisiti di cui all'art. 4 agli effetti previsti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto e delibera i relativi trasferimenti di categoria stabiliti nei suddetti articoli.</p> <p><i>La deliberazione di trasferimento è annunciata in Assemblea ed è comunicata alla residenza dell'interessato. Nel termine di trenta giorni dalla notizia della deliberazione l'interessato può domandare che si pronunci in via definitiva l'Assemblea.</i></p>

Art. 6 – TESTO VIGENTE	Art. 6 – IMMUTATO
<p>Per l'eventuale elezione di membri effettivi residenti in soprannumero, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Il Presidente accerta i casi in cui la condizione prevista dal suddetto articolo si è verificata e avanti il mese di aprile convoca i membri effettivi residenti della Classe interessata in riunione separata. La Classe delibera a maggioranza dei presenti.</p>	<p>Per l'eventuale elezione di membri effettivi residenti in soprannumero, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente accerta i casi in cui la condizione prevista dal suddetto articolo si è verificata e avanti il mese di aprile convoca i membri effettivi residenti della Classe interessata in riunione separata. La Classe delibera a maggioranza dei presenti.</p>

Art. 7 – TESTO VIGENTE	Art. 7 – NUOVA PROPOSTA
La dichiarazione di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto è fatta dall'Assemblea in adunanza privata, previa relazione del Comitato di Presidenza. Il socio interessato deve essere udito.	La dichiarazione di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto è fatta dall'Assemblea previa relazione del Comitato di Presidenza. Il socio <i>interessato può presentare controdeduzioni e, a sua richiesta,</i> deve essere ascoltato.

Art. 8 – TESTO VIGENTE	Art. 8 – IMMUTATO
I membri effettivi, i soci corrispondenti e i membri stranieri sono ripartiti negli elenchi dell'Istituto secondo l'anzianità delle rispettive nomine. Nel caso di nomine avvenute nello stesso giorno è data la precedenza a chi ha avuto più voti e a parità di voti al più anziano di età.	I membri effettivi, i soci corrispondenti e i membri stranieri sono ripartiti negli elenchi dell'Istituto secondo l'anzianità delle rispettive nomine. Nel caso di nomine avvenute nello stesso giorno è data la precedenza a chi ha avuto più voti e a parità di voti al più anziano di età.

II. – Adunanze e Assemblee

Art. 9 – TESTO VIGENTE	Art. 9 – NUOVA PROPOSTA
Nelle adunanze plenarie e private le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.	Nelle <i>Assemblee e nelle</i> Adunanze <i>sia in prima che in seconda convocazione</i> le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 10 – TESTO VIGENTE	Art. 10 – IMMUTATO
Alla fine dell'anno accademico il Comitato di Presidenza predispone il calendario delle adunanze ordinarie dell'anno successivo. Il calendario è approvato in adunanza plenaria.	Alla fine dell'anno accademico il Comitato di Presidenza predispone il calendario delle Adunanze ordinarie dell'anno successivo. Il calendario è approvato in Adunanza.

Art. 11 – TESTO VIGENTE	Art. 11 – NUOVA PROPOSTA
Le adunanze ordinarie avvengono di regola a	Le Adunanze ordinarie si svolgono di regola a

<p>non meno di due settimane di intervallo l'una con l'altra.</p> <p>Le straordinarie sono indette dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei membri effettivi residenti.</p> <p>Nei mesi di agosto e settembre le adunanze ordinarie sono sospese.</p>	<p>non meno di due settimane di intervallo.</p> <p>Le <i>Assemblee e le Adunanze</i> straordinarie sono indette dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei membri effettivi residenti.</p> <p>Nei mesi di agosto e settembre le adunanze ordinarie sono sospese.</p>
--	---

Art. 12 – TESTO VIGENTE	Art. 12 – NUOVA PROPOSTA
<p>Il Presidente forma l'ordine del giorno di ciascuna adunanza con l'elenco delle note e memorie che verranno lette e discusse, e, degli argomenti da trattare e ne dà tempestivamente notizia a tutti i membri e soci con l'avviso di convocazione.</p> <p>A tale scopo, i titoli delle note e memorie di cui viene proposta la discussione, con il nome degli autori e quello degli eventuali membri o soci presentatori dei contributi di studiosi estranei, dovranno pervenire alla Cancelleria dell'Istituto almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza.</p> <p>Il Presidente pone all'ordine del giorno, per quanto possibile, la lettura e la discussione di tutte le note e memorie che sono state regolarmente proposte, rinviando ad adunanza successiva quelle per cui non bastasse il tempo.</p> <p>Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno le note, le memorie per cui gli sia stata fatta richiesta da un quinto dei membri effettivi residenti.</p>	<p>Il Presidente forma l'ordine del giorno di ciascuna <i>Assemblea e Adunanza</i> con l'elenco delle note e memorie che verranno lette e discusse e degli argomenti da trattare e ne dà tempestivamente notizia a tutti i membri e soci con l'avviso di convocazione.</p> <p>Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno le note e le memorie per cui gli sia stata fatta richiesta da un quinto dei membri effettivi residenti.</p>

Art. 13 – TESTO VIGENTE	Art. 13 – IMMUTATO
<p>In apertura d'adunanza i membri e soci dell'Istituto che vi partecipano firmano il registro delle presenze.</p> <p>Per ciascuna adunanza a ogni membro effettivo residente può essere corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita anno per anno dal bilancio preventivo</p>	<p>In apertura d'Adunanza i membri e soci dell'Istituto che vi partecipano firmano il registro delle presenze.</p> <p>Per ciascuna Adunanza a ogni membro effettivo residente può essere corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita anno per anno dal bilancio preventivo.</p>

Art. 14 – TESTO VIGENTE	Art. 14 – NUOVA PROPOSTA
-------------------------	--------------------------

<p>Nell'adunanza, il Presidente, regola, col consenso dei membri e soci presenti, i tempi e i modi della presentazione delle note e memorie e della discussione. Può autorizzare studiosi che non facciano parte dell'Istituto a leggere i loro contributi, quando ne sia stata fatta presentazione da un membro o socio.</p> <p>L'adunanza è pubblica salvo diversa deliberazione del Presidente, con il consenso dei membri e soci presenti.</p>	<p>Nell'Adunanza il Presidente regola i tempi e i modi della presentazione delle note e memorie e della discussione. Può autorizzare studiosi che non facciano parte dell'Istituto a leggere i loro contributi, quando ne sia stata fatta presentazione da un membro o socio.</p> <p>L'Adunanza è pubblica salvo diversa deliberazione del Presidente, <i>sentito il parere dei membri e soci presenti.</i></p>
--	--

<p>Art. 15 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 15 – NUOVA PROPOSTA</p>
<p>Al termine dell'adunanza l'autore è tenuto a consegnare il testo dattiloscritto definitivo del contributo presentato. Il testo può essere redatto in lingua consentita diversa dall'italiano (latino; inglese; francese; tedesco; spagnolo). In tal caso sarà accompagnato da un breve riassunto in lingua italiana. Se il testo è redatto in lingua italiana sarà accompagnato da un riassunto in lingua consentita</p>	<p>Al termine dell'Adunanza <i>o entro un termine breve, di regola non superiore a trenta giorni,</i> l'autore è tenuto a consegnare il testo definitivo del contributo presentato. <i>La lingua ufficiale dell'Accademia è l'italiano. E' ammesso ove necessario, l'impiego di altra lingua con sunto in lingua italiana.</i></p>

<p>Art. 16 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 16 – NUOVA PROPOSTA</p>
<p>L'Istituto, se lo ritiene, esprime il suo giudizio su problemi riguardanti le scienze, le lettere e in genere su argomenti culturali di interesse pubblico.</p> <p>Esamina, se richiesto, lavori inediti di carattere scientifico e nuovi reperti e dà parere sul loro valore. Può promuovere e patrocinare convegni dedicati ad argomenti attinenti ai suoi fini istituzionali.</p> <p>Le deliberazioni si prendono in adunanza plenaria previa l'eventuale nomina di commissioni referenti. Per la nomina di queste ultime, il Presidente propone i nomi dei commissari. Se i nomi proposti dal Presidente non sono accolti in prima votazione si procede a elezione libera.</p>	<p>L'Istituto promuove <i>e patrocina convegni dedicati ad argomenti attinenti ai suoi fini istituzionali.</i> Essendo al servizio della città e delle istituzioni culturali e universitarie, svolge attività di promozione della cultura affidandola a membri e soci e a studiosi ed esperti di alto profilo. Può esaminare, <i>se richiesto, lavori inediti di carattere scientifico e nuovi reperti e dà parere sul loro valore. Può esprimere il suo giudizio su problemi riguardanti le scienze, le lettere e in genere su argomenti culturali di interesse pubblico.</i></p> <p>Le deliberazioni si prendono in Adunanza previa l'eventuale nomina di commissioni referenti. Per la nomina di queste ultime, il Presidente ha facoltà di proporre i nomi dei commissari; la nomina dei componenti delle commissioni spetta, in ogni caso, all'Adunanza.</p>

Art. 17 – TESTO VIGENTE	Art. 17 – IMMUTATO
Le adunanze private di cui all'art. 24 dello Statuto sono convocate dal Presidente per l'adempimento di obblighi statutari, quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un quinto dei membri effettivi residenti.	Le Assemblee di cui all'art. 24 dello Statuto sono convocate dal Presidente per l'adempimento di obblighi statutari quando egli lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di un quinto dei membri effettivi residenti.

Art. 18 – TESTO VIGENTE	Art. 18 – NUOVA PROPOSTA
Sia nelle adunanze plenarie sia nelle adunanze private non possono essere trattati argomenti che non siano nell'ordine del giorno inviato con la convocazione, pena l'invalidità delle deliberazioni che eventualmente ne scaturiscano. Si può per eccezione ammettere la presentazione e la discussione dei contributi scientifici che non figurano annunciati nell'ordine del giorno, nell'ultima adunanza dell'anno accademico e in quella che precede le vacanze estive.	Sia nelle <i>Assemblee sia nelle</i> Adunanze non possono essere trattati argomenti che non siano nell'ordine del giorno inviato con la convocazione, pena l'invalidità delle deliberazioni che eventualmente ne scaturiscano.

Art. 19 – TESTO VIGENTE	Art. 19 – NUOVA PROPOSTA
I verbali delle adunanze contengono una succinta descrizione dei fatti, senza apprezzamenti di merito. Sono approvati dai corpi accademici che partecipano alle adunanze cui si riferiscono; sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario; sono conservati nell'archivio dell'Istituto, assieme agli allegati.	I verbali delle Adunanze sono approvati dai corpi accademici che partecipano alle Adunanze cui si riferiscono; sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario; sono conservati nell'archivio dell'Istituto, assieme agli allegati.

III . – Pubblicazioni e Premi

Art. 20 – TESTO VIGENTE	Art. 20 – IMMUTATO
<p>Nei Rendiconti e nelle Memorie dell'Istituto sono inseriti i contributi dei componenti dell'Istituto o da loro presentati per la discussione nelle adunanze plenarie del medesimo. Nelle due raccolte possono trovar posto anche i contributi di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un membro effettivo o da un socio corrispondente o da un membro straniero.</p> <p>Il giudizio sui contributi che meritano di essere inseriti nelle raccolte dell'Istituto è espresso nella stessa adunanza in cui se ne discute</p>	<p>Nei Rendiconti e nelle Memorie dell'Istituto sono inseriti i contributi dei componenti dell'Istituto o da loro presentati per la discussione nelle Adunanze plenarie del medesimo. Nelle due raccolte possono trovar posto anche i contributi di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un membro effettivo o da un socio corrispondente o da un membro straniero.</p> <p>Il giudizio sui contributi che meritano di essere inseriti nelle raccolte dell'Istituto è espresso nella stessa Adunanza in cui se ne discute.</p>

Art. 21 – TESTO VIGENTE	Art. 21 – NUOVA PROPOSTA
<p>Il Comitato di Presidenza, prima dell'inizio dell'anno accademico, determina, tenuto conto delle disponibilità risultanti dal bilancio preventivo e di altri elementi, il numero e le dimensioni dei volumi delle raccolte dell'Istituto da pubblicarsi nell'anno entrante, nonché il numero degli esemplari da stamparsi. Determina altresì con norme generali, in rapporto a ciascun autore dei contributi da inserirsi nelle raccolte, il numero delle pagine per le quali l'Istituto si assume il carico delle spese di pubblicazione. Le spese di eventuali pagine in soprannumero sono a carico dell'autore dei contributi, a meno che in via eccezionale l'Istituto non decida di assumersele. A questo scopo il Comitato di Presidenza dovrà preventivamente determinare la somma che verrà a gravare sul bilancio e dovrà sollecitare il parere di una commissione eletta in adunanza plenaria dai membri e soci dell'Istituto tra di loro. Decide l'Assemblea in adunanza privata.</p> <p>Il Comitato di Presidenza inserisce nelle raccolte dell'Istituto tutte le note e memorie che nel corso dell'anno accademico sono state giudicate degne di pubblicazione. Il membro effettivo o il socio corrispondente che presenti una nota altrui per la pubblicazione è tenuto ad accompagnarla con il giudizio scritto, suo o di un esperto, da tenere agli atti dell'Istituto. Se i contributi approvati non possono tutti pubblicarsi nelle raccolte dell'anno, il Comitato inserisce i contributi presentati e discussi per</p>	<p><i>Il Comitato di Presidenza all'inizio di ogni anno accademico predispose il prospetto degli oneri economici da sostenere nel corso dell'anno per la pubblicazione dei documenti e dei volumi dell'Istituto; nel corso dell'anno il Comitato di Presidenza ha facoltà di deliberare le variazioni e gli aggiornamenti che si rivelino necessari ed opportuni. A questo scopo il Comitato di Presidenza dovrà individuare, in sede di bilancio preventivo, la somma che verrà a gravare sul bilancio.</i></p> <p>Il Comitato di Presidenza inserisce nelle raccolte dell'Istituto tutte le note e memorie che nel corso dell'anno accademico sono state giudicate degne di pubblicazione. Il membro effettivo o il socio corrispondente che presenti una nota altrui per la pubblicazione è tenuto ad accompagnarla con il proprio giudizio scritto, da conservare agli atti dell'Istituto. Se i contributi approvati non possono tutti pubblicarsi nelle raccolte dell'anno, il Comitato inserisce i contributi presentati e discussi per primi, rinviando la pubblicazione degli altri nelle raccolte dell'anno successivo.</p> <p>Per ragioni speciali il Comitato può adottare criteri diversi da quello della priorità temporale della presentazione e discussione.</p> <p>Spetta al Comitato decidere ogni altra questione attinente alla pubblicazione delle raccolte dell'Istituto.</p>

<p>primi, rinviando la pubblicazione degli altri nelle raccolte dell'anno successivo. Per ragioni speciali il Comitato può adottare criteri diversi da quello della priorità temporale della presentazione e discussione. Spetta al Comitato decidere ogni altra questione attinente alla pubblicazione delle raccolte dell'Istituto.</p>	
---	--

Art. 22 – TESTO VIGENTE	Art. 22 – IMMUTATO
<p>Agli autori dei contributi che si stampano nei Rendiconti e nelle Memorie potranno essere assegnati estratti gratuiti, in numero determinato di anno in anno dal Comitato di Presidenza.</p>	<p>Agli autori dei contributi che si stampano nei Rendiconti e nelle Memorie potranno essere assegnati estratti gratuiti, in numero determinato dal Comitato di Presidenza.</p>

Art. 23 – TESTO VIGENTE	Art. 23 – IMMUTATO
<p>A tutti i membri e soci dell'Istituto sono distribuiti gratuitamente gli Atti Ufficiali - Parte Generale e i Rendiconti della propria Classe. Ai membri effettivi e ai membri stranieri anche le Memorie della propria classe.</p>	<p>A tutti i membri e soci dell'Istituto sono distribuiti gratuitamente gli Atti Ufficiali - Parte Generale e i Rendiconti della propria Classe. Ai membri effettivi e ai membri stranieri anche le Memorie della propria classe.</p>

Art. 24 – TESTO VIGENTE	Art. 24 – IMMUTATO
<p>Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto sono inviate, a cura del Comitato di Presidenza, ad Accademie italiane e straniere e agli enti culturali con i quali l'Istituto pratica reciproco scambio.</p>	<p>Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto sono inviate, a cura del Comitato di Presidenza, ad Accademie italiane e straniere e agli enti culturali con i quali l'Istituto pratica reciproco scambio.</p>

Art. 25 – TESTO VIGENTE	Art. 25 – NUOVA PROPOSTA
<p>La deliberazione di pubblicazioni speciali e</p>	<p>La deliberazione di pubblicazioni speciali e</p>

<p>straordinarie ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, come pure quelle relative a convegni da indirsi o patrocinarsi dall'Istituto ai sensi dell'art. 16 di questo Regolamento quando comportino oneri finanziari per l'Istituto devono avere il consenso del Comitato di Presidenza e sono soggette alla ratifica dell'Assemblea in sede di approvazione del Consuntivo.</p> <p>Il Comitato di Presidenza sovrintende alla stampa delle pubblicazioni speciali e straordinarie e decide le questioni relative.</p>	<p>straordinarie ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, come pure quelle relative a convegni da indirsi o patrocinarsi dall'Istituto ai sensi dell'art. 16 di questo Regolamento quando comportino oneri finanziari per l'Istituto devono venire approvate dal Comitato di Presidenza e sono soggette alla ratifica dell'Assemblea in sede di approvazione del Consuntivo.</p>
---	---

Art. 26 – TESTO VIGENTE	Art. 26 – NUOVA PROPOSTA
<p>Le deliberazioni relative alle Fondazioni, ai premi dell'Istituto e ai loro regolamenti, di cui all'art. 28 e 29 dello Statuto, sono prese dall'Assemblea in adunanza privata.</p> <p>L'Istituto conferisce i premi da esso istituiti e quelli delle Fondazioni ad esso affidate a mezzo di concorsi.</p> <p>Qualora richiesto può delegare propri rappresentanti a prendere parte a commissioni giudicatrici di concorsi banditi da altri enti o da altre commissioni istituite per scopi scientifici o culturali.</p>	<p>Le deliberazioni sugli oggetti previsti dagli articoli 28 e 29 dello Statuto sono prese dall'Assemblea.</p> <p>L'Istituto conferisce i premi da esso istituiti a mezzo di concorsi, se non è diversamente stabilito dal rispettivo regolamento.</p> <p>Qualora ne sia richiesto l'Istituto può delegare propri rappresentanti a prendere parte a commissioni giudicatrici di concorsi banditi da altri enti o da altre commissioni istituite per scopi scientifici o culturali.</p>

Art. 27 – TESTO VIGENTE	Art. 27 – NUOVA PROPOSTA
<p>I bandi per i concorsi ai premi dell'Istituto e delle fondazioni ad esso affidate sono comunicati al pubblico, per cura del Comitato di Presidenza, a mezzo stampa. I bandi enunciano le condizioni dei concorsi in conformità agli eventuali regolamenti speciali stabiliti dalle fondazioni.</p>	<p>Se i premi o borse sono assegnati a mezzo di concorsi, i relativi bandi sono comunicati al pubblico, a cura del Comitato di Presidenza.</p>

Art. 28 – TESTO VIGENTE	Art. 28 – NUOVA PROPOSTA
<p>Scaduti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli, il Presidente propone</p>	<p>Scaduti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli, il Presidente sottopone al</p>

<p>all'adunanza di cui all'art. 30 1° co. della Statuto i nomi dei membri e dei supplenti delle Commissioni giudicatrici.</p> <p>Possono essere commissari oltreché i membri e i soci dell'Istituto anche, in via eccezionale, studiosi non appartenenti ad esso.</p> <p>Se le proposte del Presidente non sono accolte in prima votazione si procede ad elezione libera.</p> <p>Con la stessa procedura si eleggono i rappresentanti dell'Istituto delegati a prender parte a commissioni di altri enti ai sensi dell'art. 26 3° comma, di questo Regolamento.</p>	<p>voto dell'Adunanza di cui all'art. 30 dello Statuto i nomi dei membri e dei supplenti delle Commissioni giudicatrici.</p> <p>Possono essere commissari oltreché i membri e i soci dell'Istituto anche, in via eccezionale, studiosi non appartenenti ad esso.</p> <p>Se le proposte del Presidente non sono accolte in prima votazione si procede ad elezione.</p> <p>Con la stessa procedura si eleggono i rappresentanti dell'Istituto delegati a prender parte a Commissioni di altri enti ai sensi dell'art. 26 di questo Regolamento.</p>
---	--

<p>Art. 29 – TESTO VIGENTE</p> <p>Ciascuna Commissione giudicatrice tiene un processo verbale dei lavori e presenta una relazione con le proposte di assegnazione dei premi.</p> <p>La deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 30 2° co. dello Statuto è presa in adunanza privata.</p>	<p>Art. 29 – NUOVA PROPOSTA</p> <p>Ciascuna Commissione giudicatrice tiene un processo verbale dei lavori e presenta una relazione con le proposte di assegnazione dei premi.</p> <p><i>Le deliberazioni relative all'assegnazione dei premi sono prese dall'Assemblea ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.</i></p>
--	---

<p>Art. 30 – TESTO VIGENTE</p> <p>Durante i lavori delle Commissioni non è consentito ai concorrenti domandare la restituzione neanche temporanea dei titoli presentati.</p> <p>Terminati i lavori delle Commissioni i manoscritti e le pubblicazioni da esse prese in esame vengono conservati nell'archivio dell'Istituto a giustificazione del giudizio.</p> <p>Le relazioni delle Commissioni, sottoscritte dai commissari, si conservano nell'archivio, e sono pubblicate nei Rendiconti dell'Istituto salva diversa decisione dell'Assemblea.</p> <p>La proclamazione ufficiale dei vincitori è fatta nell'adunanza solenne.</p>	<p>Art. 30 – NUOVA PROPOSTA</p> <p>Durante i lavori delle Commissioni non è consentito ai concorrenti domandare la restituzione neanche temporanea dei titoli presentati.</p> <p>Terminati i lavori delle Commissioni i manoscritti e le pubblicazioni da esse prese in esame vengono conservati nell'Archivio dell'Istituto.</p> <p>Le relazioni delle Commissioni, sottoscritte dai commissari, si conservano nell'Archivio dell'Istituto.</p> <p>La proclamazione ufficiale dei vincitori è fatta nell'Adunanza solenne.</p>
---	--

IV. - Biblioteca e Archivio

Art. 31 – TESTO VIGENTE	Art. 31 – IMMUTATO
<p>La biblioteca dell'Istituto è affidata alle cure di due Conservatori eletti fra i membri effettivi residenti uno di una Classe e l'altro dell'altra su proposta del Comitato di Presidenza; il Conservatore della Classe di Scienze Morali è anche Conservatore dell'Archivio dell'Istituto. I Conservatori eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.</p>	<p>La Biblioteca dell'Istituto è affidata alle cure di due Conservatori eletti fra i membri effettivi residenti uno di una Classe e l'altro dell'altra su proposta del Comitato di Presidenza; il Conservatore della Classe di Scienze Morali è anche Conservatore dell'Archivio dell'Istituto. I Conservatori eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.</p>

Art. 32 – TESTO VIGENTE	Art. 32 – NUOVA PROPOSTA
<p>L'elezione dei due Conservatori della Biblioteca, si fa in adunanza plenaria. I Conservatori dirigono i servizi di biblioteca e vigilano sul patrimonio librario. Le decisioni relative all'acquisto di libri devono essere approvate dal Comitato di Presidenza.</p>	<p>L'Assemblea provvedere alla elezione dei due Conservatori della Biblioteca. I Conservatori dirigono i servizi di Biblioteca e vigilano sul patrimonio librario. Le decisioni relative all'acquisto di libri devono essere approvate dal Comitato di Presidenza.</p>

Art. 33 – TESTO VIGENTE	Art. 33 – IMMUTATO
<p>Nella biblioteca dell'Istituto si accolgono pubblicazioni pervenute in dono e in cambio oltre a quelle acquistate. Le pubblicazioni sono registrate nell'inventario e, con apposita scheda, a seconda della loro natura, nel catalogo degli autori o nel catalogo delle riviste.</p>	<p>Nella Biblioteca dell'Istituto si accolgono pubblicazioni pervenute in dono e in cambio oltre a quelle acquistate. Le pubblicazioni sono registrate nell'inventario e, con apposita scheda, a seconda della loro natura, nel catalogo degli autori o nel catalogo delle riviste.</p>

Art. 34 – TESTO VIGENTE	Art. 34 – IMMUTATO
<p>Ogni tre anni i Conservatori procedono a una ispezione sistematica della biblioteca, dei cataloghi e dell'inventario per accertare lo stato del patrimonio librario dell'Istituto. Dell'accertamento riferiscono a una adunanza plenaria.</p>	<p>Ogni tre anni i Conservatori procedono a una ispezione sistematica della biblioteca, dei cataloghi e dell'inventario per accertare lo stato del patrimonio librario dell'Istituto. Dell'accertamento riferiscono in sede di Adunanza.</p>

Art. 35 – TESTO VIGENTE	Art. 35 – NUOVA PROPOSTA
<p>La biblioteca dell'Istituto è aperta, per la</p>	<p>La Biblioteca dell'Istituto è aperta, per la</p>

<p>consultazione delle opere in essa raccolte, ai membri e ai soci, e a tutti gli studiosi. La consultazione deve avvenire nei locali della biblioteca e negli orari prestabiliti, e deve rispettare le seguenti disposizioni:</p> <p>a) la richiesta di consultazione di opere rare (incunaboli, opere del '500, '600, '700, '800) deve essere accompagnata da indicazione delle generalità del richiedente, del suo indirizzo e numero telefonico. L'opera è messa a disposizione dietro consegna di documento di identità che viene reso al momento della restituzione dell'opera;</p> <p>b) la riproduzione di incunaboli, di opere del '500 e del '600, di volumi con speciali rilegature e di manoscritti è ammessa solo con metodo del microfilm a spese del richiedente;</p> <p>c) gli incunaboli, le opere del '500, '600, '700, sono dati in consultazione uno per volta. Quelle dell'800 due per volta, quelle del '900 solo tre per volta.</p>	<p>consultazione delle opere in essa raccolte, ai membri, ai soci e a tutti gli studiosi. La consultazione deve avvenire nei locali della Biblioteca negli orari prestabiliti e deve rispettare le seguenti disposizioni:</p> <p>a) la richiesta di consultazione di opere rare (incunaboli, opere del '500, '600, '700, '800) deve essere accompagnata da indicazione delle generalità del richiedente, del suo indirizzo e numero telefonico. L'opera è messa a disposizione dietro consegna di documento di identità che viene reso al momento della restituzione dell'opera;</p> <p>b) la riproduzione di incunaboli, di opere del '500 e del '600, di volumi con speciali rilegature e di manoscritti è ammessa solo con metodo del microfilm <i>o scannerizzazione</i> a spese del richiedente, <i>purché lo consentano le condizioni di conservazione dell'opera.</i></p>
--	---

Art. 36 – TESTO VIGENTE	Art. 36 – NUOVA PROPOSTA
<p>Le opere della biblioteca possono essere prestate a domicilio ai membri e soci dell'Istituto e a studiosi per cui sia stata data garanzia dai primi. La durata di ogni garanzia non può eccedere i dodici mesi. Sono esclusi dal prestito a domicilio: i manoscritti, gli incunaboli, i libri di grande valore, i libri di uso continuo e i libri in corso di rilegatura. Le pubblicazioni periodiche sono date in prestito solo, di regola se già rilegate in volume. Sono comunque esclusi dal prestito gli ultimi numeri. Non si possono ottenere in prestito più di due numeri per volta.</p> <p>Il prestito avviene dietro ricevuta rilasciata dal richiedente ed è annotato in apposito registro. La durata del prestito è un mese.</p> <p>Scaduto il termine i Conservatori richiedono la restituzione dell'opera prestata. Nel mese di luglio di ciascun anno i Conservatori provvedono ad ogni modo al controllo e al richiamo di tutti i prestiti concessi.</p>	<p>Il prestito, <i>consentito solo in casi eccezionali e con esclusione delle opere antiche o rare,</i> avviene dietro ricevuta rilasciata dal richiedente ed è annotato in apposito registro. La durata del prestito è non superiore ad un mese.</p>

Art. 37 – TESTO VIGENTE	Art. 37 – IMMUTATO
Chi non restituisce un'opera avuta in consultazione o in prestito, o la restituisce danneggiata, deve corrispondere all'Istituto il prezzo dell'opera a valori di mercato o il risarcimento del danno.	Chi non restituisce un'opera avuta in consultazione o in prestito, o la restituisce danneggiata, deve corrispondere all'Istituto il prezzo dell'opera a valori di mercato o il risarcimento del danno.

Art. 38 – TESTO VIGENTE	Art. 38 – IMMUTATO
L'accesso ai documenti dell'Archivio dell'Istituto è consentito solo su autorizzazione del Conservatore della Classe di Scienze Morali ed è disciplinato dal regolamento dello Stato in materia di archivi pubblici.	L'accesso ai documenti dell'Archivio dell'Istituto è consentito solo su autorizzazione del Conservatore della Classe di Scienze Morali ed è disciplinato dal Regolamento dello Stato in materia di archivi pubblici.

V. – Amministrazione e Bilancio

Art. 39 – TESTO VIGENTE	Art. 39 – NUOVA PROPOSTA
Il Comitato di Presidenza, cui spetta l'amministrazione dell'Istituto e delle Fondazioni ad esso affidate ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, vigila sulla integrità dei rispettivi patrimoni e provvede alla gestione dei beni immobili e mobili che ne fanno parte. Riferisce in proposito all'Assemblea convocata in adunanza privata. Il Presidente può chiedere all'Assemblea un voto su questioni particolari. Spettano in ogni caso all'Assemblea le deliberazioni relative alla acquisizione e alienazione di cespiti patrimoniali.	<i>Al Comitato di Presidenza spetta l'amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nonché la gestione dei beni immobili e mobili che ne costituiscono il patrimonio. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, può chiedere chiarimenti in ordine alla gestione patrimoniale. Spettano in ogni caso all'Assemblea le deliberazioni relative alla acquisizione e alienazione di cespiti patrimoniali.</i>

Art. 40 – TESTO VIGENTE	Art. 40 – NUOVA PROPOSTA
Se il Comitato di Presidenza propone ai sensi	<i>Su proposta del Comitato di Presidenza</i>

dell'art. 14 dello Statuto la nomina di un amministratore del patrimonio o di parti del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'Istituto o per la gestione delle Fondazioni ad esso affidate, la nomina spetta all'Assemblea convocata in adunanza privata. Se l'Assemblea non elegge la persona indicata dal Comitato di Presidenza, quest'ultimo può rinunciare alla nomina di un amministratore.	<i>L'Assemblea può provvedere alla nomina di un amministratore incaricato della gestione del patrimonio ovvero di parti dello stesso specificamente determinate; l'Assemblea determina i compiti e gli oneri di competenza dell'amministratore.</i>
---	--

Art. 41 – TESTO VIGENTE	Art. 41 – NUOVA PROPOSTA
L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 15 dello Statuto si fa in adunanza privata.	L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 15 dello Statuto, <i>è effettuata dall'Assemblea.</i>

Art. 42 – TESTO VIGENTE	Art. 42 – NUOVA PROPOSTA
Tutte le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie relative alla attività dell'Istituto devono figurare nel bilancio. A ciascuna categoria di entrate e di spese devono corrispondere appositi capitoli di bilancio.	<i>Tutte le entrate e tutte le spese di gestione relative alla attività dell'Istituto devono figurare negli specifici capitoli di bilancio istituiti dal Comitato di Presidenza sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.</i>

Art. 43 – TESTO VIGENTE	Art. 43 – NUOVA PROPOSTA
Il bilancio preventivo deve comprendere, sul conto delle entrate: a) il reddito dei beni immobili e mobili b) i contributi statali c) gli interessi delle somme su conti bancari d) gli eventuali contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati a qualunque titolo concessi e) il provento delle vendite delle pubblicazioni accademiche f) gli altri proventi di qualsiasi natura	<i>Il bilancio di previsione deve essere redatto per aree gestionali con lo stesso schema con cui si redige il bilancio di esercizio in modo da rendere comparabili i dati.</i>

Art. 44 – TESTO VIGENTE	Art. 44 – abolito

<p>Il bilancio preventivo deve comprendere, sul conto delle uscite, la distinta previsione delle spese:</p> <p>a) per la manutenzione e conservazione del patrimonio</p> <p>b) per il funzionamento scientifico e amministrativo dell'Istituto</p> <p>c) per gli eventuali gettoni di presenza dei membri</p> <p>d) per le retribuzioni e gli oneri relativi al personale amministrativo di ruolo o avventizio.</p>	<p>Unico con Art. 43</p>
---	--------------------------

<p>Art. 45 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 44 – ex Art. 45 NUOVA PROPOSTA</p>
<p>Il rendiconto consuntivo dà atto delle entrate e delle spese verificatesi nel corso dell'anno in rapporto alle distinte categorie di entrate e di spese previste nei capitoli del bilancio preventivo.</p>	<p><i>Il bilancio di esercizio sarà redatto secondo le Linee guida e gli schemi di bilancio di esercizio per gli enti non profit emanate dalla Agenzia per il Terzo Settore.</i></p>

<p>Art. 46 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 45 – ex Art. 46 NUOVA PROPOSTA</p>
<p>Il Comitato di Presidenza presenta il bilancio preventivo dell'anno entrante in un'adunanza privata convocata entro il mese di gennaio. Presenta il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso in un'adunanza privata convocata entro il mese di aprile.</p> <p>Insieme con il bilancio preventivo presenta una relazione in cui si mettono in luce i motivi degli aumenti e delle diminuzioni previsti per il nuovo anno rispetto al bilancio preventivo precedente.</p> <p>Insieme con il rendiconto consuntivo presenta una relazione in cui espone la situazione finanziaria complessiva dell'Istituto, in rapporto al quadro delle entrate e delle spese effettive dell'anno trascorso e allo stato patrimoniale, nonché le variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio che si chiude rispetto alle previsioni del bilancio preventivo che l'aveva aperto.</p> <p>Il Collegio dei Revisori presenta a sua volta le relazioni che gli competono ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, con le osservazioni circa la regolarità della gestione.</p>	<p><i>Il bilancio preventivo dell'anno entrante deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di dicembre dell'esercizio che si chiude; il conto consuntivo dell'anno trascorso deve essere approvato da una Assemblea riunita entro la fine del mese di aprile dell'esercizio appena iniziato.</i></p> <p><i>Con il bilancio preventivo il Comitato di Presidenza presenta una relazione in cui si evidenziano gli aspetti principali delle proposte di gestione inerenti il nuovo esercizio; con il conto consuntivo il Comitato di Presidenza presenta una relazione in cui espone la situazione della gestione economica e patrimoniale dell'esercizio che si chiude.</i></p> <p><i>Il Collegio dei Revisori presenta a sua volta le relazioni che gli competono ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.</i></p>

--	--

Art. 47 – TESTO VIGENTE	Art. 46 – ex Art. 47 NUOVA PROPOSTA
<p>Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con le relazioni del Comitato di Presidenza e dei Revisori dei conti, nonché con i verbali delle sedute del Comitato di Presidenza e dell'adunanza privata in cui si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.</p>	<p>Il bilancio preventivo e il rendiconto unitamente alle relazioni del Comitato di Presidenza, dei Revisori dei conti ed ai verbali delle sedute del Comitato di Presidenza e <i>dell'Assemblea</i> in cui si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero <i>competente per materia</i>.</p>

Art. 48 – TESTO VIGENTE	Art. 47 – ex Art. 48 NUOVA PROPOSTA
<p>Il Presidente assistito dal Cancelliere vigila a che si effettuino regolarmente le riscossioni dei crediti, compresi quelli spettanti alle fondazioni, e i versamenti a custodia del riscosso. Provvede altresì alle erogazioni dovute per le spese previste in bilancio, nei limiti stabiliti dai rispettivi capitoli. A fronte delle riscossioni sono rilasciate quietanze firmate. L'erogazione di danaro per spese dell'Istituto presuppone l'emissione di un mandato che, sottoscritto dal Presidente e controfirmato da un Segretario, indichi la somma assegnata nel bilancio preventivo al relativo capitolo di spesa, gli importi già erogati, l'eventuale residuo disponibile dopo l'erogazione da effettuare. Quietanze e mandati sono conservati a giustificazione delle operazioni finanziarie dell'Istituto.</p>	<p><i>Il Presidente vigila sulla regolare riscossione dei crediti e sui versamenti a custodia del riscosso; provvede altresì ai pagamenti per le spese previste in bilancio nel rispetto dei limiti dei singoli capitoli. A fronte delle riscossioni sono rilasciate quietanze firmate. I pagamenti sono effettuati utilizzando bonifici e ricevute bancarie anche avvalendosi di procedure e/o strumenti telematici istituiti dagli istituti bancari di cui si serve l'Istituto.</i></p>

Art. 49 – TESTO VIGENTE	Art. 48 – ex Art. 49 NUOVA PROPOSTA
<p>Qualora la spesa prevista in un capitolo del bilancio preventivo si riveli, nel corso dell'esercizio, insufficiente al bisogno, mentre per altro capitolo esista un margine attivo non utilizzato, il Comitato di Presidenza può ordinare storni di partite, purché siano rispettati i limiti complessivi delle disponibilità del bilancio.</p> <p>Qualora sia urgente provvedere a lavori e a</p>	<p><i>In caso di urgenza o necessità il Presidente può disporre l'effettuazione di spese necessarie ed improrogabili, purché nel rispetto dei limiti di bilancio, chiedendo la ratifica della decisione al Comitato di Presidenza nella prima seduta utile.</i></p>

<p>spese straordinarie e manchi il tempo per una decisione del Comitato di Presidenza, il Presidente o, occorrendo il Cancelliere, ne danno l'ordine, sempreché la spesa rientri nei limiti complessivi del bilancio. Ne informano subito il Comitato di Presidenza, cui spetta ratificare la decisione.</p>	
--	--

<p>Art. 50 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 49 – ex Art. 50 NUOVA PROPOSTA</p>
<p>Le somme avanzate nelle assegnazioni dei premi istituiti dall'Istituto o dalle fondazioni ad esso affidate, nonché le somme di proventi straordinari, sono riversate a incremento della dotazione dei premi ovvero applicate ad altri scopi stabiliti dal Comitato di Presidenza e ratificati dall'Assemblea, salvo che in proposito non dispongano specificatamente i regolamenti istitutivi. Se ne tiene in ogni caso conto separato.</p>	<p>Le somme avanzate nelle assegnazioni dei premi istituiti dall'Istituto nonché le somme di proventi straordinari sono riversate a incremento della dotazione dei premi ovvero applicate ad altri scopi stabiliti dal Comitato di Presidenza e ratificati dall'Assemblea.</p>

<p>Art. 51 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 51 - abolito</p>
<p>Le amministrazioni delle fondazioni e dei legati lasciati all'Istituto sono tenute separate da quelle di ogni altro cespite o donazione ad esso appartenute.</p>	

VI. – Personale

<p>Art. 52 – TESTO VIGENTE</p>	<p>Art. 50 – ex Art. 52 NUOVA PROPOSTA</p>
<p>L'Istituto si avvale della collaborazione di impiegati per l'espletamento delle sue funzioni amministrative. È prevista una pianta organica composta dei seguenti cinque posti: 1. Cancelliere 2. Aiuto Cancelliere 3. Bibliotecario 4. Aiuto Bibliotecario</p>	<p><i>L'Istituto si avvale della collaborazione di unità di personale per l'espletamento delle sue funzioni amministrative; il Comitato di Presidenza determina periodicamente la dotazione di personale dell'Istituto assicurando, in ogni caso, la presenza di una unità di personale con funzioni di Cancelliere.</i></p>

<p>5. Custode. Spetta all'Assemblea, in adunanza privata, deliberare quanti e quali posti dell'organico debbono essere coperti. Con distinto, apposito regolamento la Assemblea disciplina, oltreché il ruolo, il trattamento giuridico e quello economico dei suoi impiegati. Tale regolamento è sottoposto, per l'approvazione, alle autorità indicate dall'art. 32 dello Statuto.</p>	<p><i>Spetta all'Assemblea deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, quante e quali unità di personale debbano essere impiegate per il funzionamento dell'Istituto.</i> <i>Il Comitato di Presidenza determina le funzioni e il trattamento economico del personale necessario in applicazione dell'articolo 33 dello Statuto.</i></p>
--	--

VII. – Norme relative alle votazioni

Art. 53 – TESTO VIGENTE	Art. 51 – ex Art. 53 NUOVA PROPOSTA
<p>Le votazioni che si tengono nelle adunanze plenarie e nelle riunioni separate delle Classi sono valide qualsiasi sia il numero degli aventi diritto presenti. Per quelle delle adunanze private occorre la presenza di almeno un quinto dei membri effettivi residenti. La maggioranza è raggiunta quando il numero dei voti favorevoli supera di una unità, o frazione di unità, la metà del numero degli aventi diritto presenti. Al fine del calcolo per la determinazione della maggioranza si tiene conto anche delle eventuali astensioni, schede bianche e nulle. Le regole per il calcolo della maggioranza, in quanto applicabili, valgono anche per le votazioni degli organi collegiali dell'Istituto e delle commissioni. Nelle sole votazioni in seno al Comitato di Presidenza, quando vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Le votazioni che si tengono nelle <i>Assemblee</i>, nelle Adunanze e nelle riunioni separate delle Classi sono valide qualsiasi sia il numero degli aventi diritto presenti. La maggioranza è raggiunta quando il numero dei voti favorevoli supera di una unità, o frazione di unità, la metà del numero degli aventi diritto presenti. Al fine del calcolo per la determinazione della maggioranza si tiene conto anche delle eventuali astensioni, schede bianche e nulle. Le regole per il calcolo della maggioranza, in quanto applicabili, valgono anche per le votazioni degli organi collegiali dell'Istituto e delle commissioni. Nelle sole votazioni in seno al Comitato di Presidenza, quando vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>

Art. 54 – TESTO VIGENTE	Art. 52 – ex Art. 54 NUOVA PROPOSTA
<p>Nelle adunanze i modi di votazione sono quello palese per alzata di mano e quello segreto con la scheda. Sceglie il Presidente, ma si adotta il metodo segreto se ne fanno richiesta almeno cinque membri effettivi residenti.</p>	<p><i>Le votazioni sono normalmente effettuate con voto palese per alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto quando hanno per oggetto persone fisiche ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque membri effettivi residenti.</i></p>

Art. 55 – TESTO VIGENTE	Art. 55 – abolito
<p>La revisione dello Statuto e del Regolamento può essere richiesta da un quinto dei membri effettivi residenti. La proposta è dal Presidente messa in discussione in adunanza dell'Assemblea. Questa può nominare una commissione per la redazione di un testo da discutersi in successiva adunanza. Se la proposta di revisione ottiene il voto favorevole dei presenti all'adunanza il Presidente sottopone il testo definitivamente approvato a voto dell'Assemblea da esprimersi per corrispondenza, a meno che nel voto in adunanza non si siano già raggiunte le maggioranze di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello Statuto.</p> <p>A tal fine copia del testo è fatta pervenire a domicilio dei membri effettivi residenti con una scheda per l'espressione del voto. La scheda è trasmessa dai votanti, in modo che ne sia preservata la segretezza, alla Cancelleria. Lo scrutinio è fatto in una successiva adunanza plenaria. Il Presidente dichiara accolta la proposta di revisione se dallo scrutinio risulta che il voto favorevole ha conseguito la rispettiva maggioranza qualificata prevista dallo Statuto agli articoli sopraddetti.</p>	